



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'
IMPOSTA UNICA
COMUNALE**

I.U.C.

COMPONENTE T.A.S.I.

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
n. 19 del 31/7/2014
Il Sindaco CARRELLARI Il Segretario C.ile SCHIAVONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 31.07.2014

Regolamento componente "TASI" (tassa sui servizi indivisibili)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 : Istituzione dell'imposta
- ART. 2 : Oggetto del regolamento
- ART. 3 : Oggetto d'imposta
- ART. 4 : Soggetto attivo
- ART. 5 : Soggetto passivo
- ART. 6 : Casi particolari
- ART. 7 : Base imponibile
- ART. 8 : Decorrenza del tributo
- ART. 9 : Determinazione delle aliquote

TITOLO II: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- ART. 10 : Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- ART. 11 : Detrazione per abitazione principale
- ART. 12 : assimilazioni ad abitazione principale
- ART. 13 : Riduzioni ed esenzioni

TITOLO III : DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- ART. 14 : Denunce
- ART. 15 : Versamenti
- ART. 16 : Compensazioni
- ART. 17 : Attività di controllo
- ART. 18 : Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- ART. 19 : Rimborsi
- ART. 20 : Erronei versamenti e rogolarizzazioni contabili
- ART. 21 : Contenzioso
- ART. 22 : Riscossione coattiva
- ART. 23 : Arrotondamenti

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 24 : Norme di rinvio
- ART. 25 : Entrata in vigore del regolamento
- ART. 26 : clausola di adeguamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Enego nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3
Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Enego, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili.
3. Per la definizione degli immobili assoggettabili alla TASI si rimanda al Regolamento IUC- componente IMU titolo 2 artt. Dal 5 al 8.
4. Sono escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva; sono comunque esclusi dall'imposta i terreni agricoli.

Art. 4
Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Enego per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore..
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6 **Casi particolari**

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/ 2011 e rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare il tributo dovuto.
2. Pertanto, per la determinazione della base imponibile TASI, viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU artt. 9 e 10.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8 **Decorrenza del tributo**

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9 **Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di

attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il solo anno 2014, ai sensi dell' art. 1 comma1 del D. L. 06/03/2014 n. 16 (Decreto Salva Roma), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del D.L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d' imposta o altre misure riduttive del carico d' imposta.
4. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

**Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico
e dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU art. 12.

Art. 11

Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere una detrazione per abitazione principale, indicandone l'importo e le modalità di applicazione, con possibilità di differenziare l'ammontare a favore del soggetto passivo in riferimento alla situazione reddituale della propria famiglia o dell'ammontare della rendita catastale attribuita al fabbricato.
2. Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale può limitare il riconoscimento della detrazione a specifiche categorie di contribuenti.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli immobili assimilati ad abitazione principale così come definiti al successivo art. 12.

ART. 12

Assimilazioni ad abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 13

Riduzioni ed esenzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

3. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote, può prevedere l' esenzione o un' agevolazione indicando l' importo e le modalità di applicazione nel caso in cui l' immobile oggetto di imposizione sia adibito ad abitazione principale e nel nucleo ivi residente sia presente un disabile grave così come definito dall' art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Al fine dell' ottenimento dell' esenzione o dell' agevolazione qualora prevista, l' ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 24.000.
4. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell' imposta municipale propria (IMU) dall' art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d- i fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l' esenzione dall' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
 - h- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall' Ente non commerciale utilizzatore.
5. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell' occupante.

TITOLO III **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Art. 14 **Denunce**

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L' utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell' immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l' eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell' ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d' ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest' ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l' ha ricevuta.

Art. 15 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell' imposta dovuta al Comune per l' anno in corso in n. 2 rate di pari

importo, aventi le seguenti scadenze;

- 1° rata al 16 giugno
- 2° rata al 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Enego, corrispondente a D407, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 16 Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 17 Attività di controllo e sanzioni

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
3. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. 147 del 2013 e nella L. 296 del 2006.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, a disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 6, entro il termine di 60 giorni alla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
11. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18**Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. IL Comune, su richiesta del contribuente, può concordare, nell' ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quattro rate mensili.
2. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
4. Nel caso in cui l' importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a euro 1.000,00 su richiesta del contribuente lo stesso può essere rateizzato fino ad un massimo di 12 rate mensili , previa verifica della situazione reddituale e socio lavorativa del contribuente.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 19**Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui è stato accertato d' ufficio il diritto al rimborso.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

art. 20**erronei versamenti e regolazioni contabili**

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alla T.A.S.I. a un comune diverso da quello destinatario dell' imposta, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 24 del Regolamento disciplinante la IUC- componente IMU e le disposizioni di cui ai commi dal 722 al 727 art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 22**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Enego mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 23**Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 629 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 25
Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

art. 26
clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse